

REGOLAMENTO (UE) N. 337/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2011

relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di cui all'allegato come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 10 novembre 2010⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all'allegato non ha effetti dannosi per la salute animale, dei consumatori o l'ambiente e che tale

additivo può migliorare i parametri zootecnici delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi istituito con il regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato di cui all'allegato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal (2010); 8(12):1916.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a15	Danisco Nutrition Animal	Endo-1,4-beta-xilanasasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	<p>Composizione dell'additivo Preparato (in forma solida e liquido) di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD 2106) aventi, rispettivamente, un'attività minima di 12 200 U (*)/g e 1 520 U (*)/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588) endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD 2106)</p> <p>Metodi di analisi (*) Caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'azione di endo-1,4-beta-xilanasasi a partire dal substrato di arabinosilano di frumento reticolato con azzurrina, — metodo colorimetrico di misurazione della sostanza colorata idrosolubile rilasciata dall'azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi a partire da un substrato di beta-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.</p>	Tacchini da ingrasso e allevati a scopo di riproduzione Galline ovaiole	—	Endo-1,4-beta-xilanasasi 1 220 U endo-1,3(4)-beta-glucanasi 152 U	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, orzo, segala e/o triticale.</p> <p>3. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p> <p>4. Per suinetti (svezziati) fino a 35 kg.</p>	28 aprile 2021

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.

(*) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,48 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall'arabinosilano del frumento, con pH 4,2 e a 50 °C.

(*) 1 U è la quantità di enzima che libera 2,4 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal glucano d'orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(†) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

